



**Audizione CGIL presso l’VIII Commissione della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1194 di conversione del decreto-legge n. 61 del 2023, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023.**

Prima di entrare nel merito specifico del decreto in oggetto, vogliamo sottolineare, ancora una volta, l’urgenza di aprire **una seria riflessione nazionale – che riguardi tutto il paese – sul consumo di suolo, sulla mancanza di prevenzione e manutenzione del territorio, sul cambiamento climatico che determina eventi metereologici estremi, sempre più frequenti e devastanti**, che impattano su un territorio estremamente vulnerabile dal punto di vista idrogeologico.

Per la CGIL occorrono una vera strategia e conseguenti scelte di politica economica, fiscale, energetica, industriale ed agricola che accelerino la **decarbonizzazione** e favoriscano **prevenzione, adattamento e mitigazione del cambiamento climatico**.

Questo dovrebbe essere al centro dell’agenda politica nazionale, e invece si moltiplicano – da parte dell’Esecutivo – messaggi e provvedimenti che vanno nella direzione opposta.

Non è stata ancora approvata la **legge nazionale per fermare il consumo di suolo**, e nel frattempo si continua a costruire anche nei territori ad alto livello di pericolosità idraulica. Il **Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico (PNACC)** non è ancora stato adottato, non prevede alcun finanziamento e ha tempi di partenza troppo lunghi. Nel **DEF** non c’è alcun richiamo alla prevenzione e al dissesto idrogeologico. Il **PNRR** ha previsto solo 50 milioni per la realizzazione di un sistema di monitoraggio e previsione, e 2,49 miliardi per la gestione del rischio alluvione e la riduzione rischio idrogeologico. Gli appalti dovrebbero essere aggiudicati entro dicembre 2023 ma le risorse rimangono poche e i tempi troppo lunghi. Il **Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC)** deve essere aggiornato e inviato alla Commissione europea entro il 30 giugno, ma non c’è nessun testo disponibile e non è stato ancora attivato alcun dialogo multilivello con le parti sociali e la società civile come previsto dal Regolamento europeo.

Chiediamo, quindi, di affrontare tutti questi temi con responsabilità, coerenza ed urgenza.

Per quanto invece riguarda il **versante delle ricostruzioni**, ribadiamo la necessità di definire **un quadro normativo organico, uniforme e condiviso**, capace di superare la frammentazione istituzionale e decisionale, di individuare una governance definita, di semplificare e velocizzare le procedure legate alla ricostruzione, di garantire tempestività degli interventi e diritti codificati per lavoratori, cittadini e mondo produttivo negli stati di eccezionalità. È necessario definire, in termini generali e uniformi, **azioni e dispositivi istituzionali, amministrativi e operativi, che scattino automaticamente in tali situazioni, evitando procedure ogni volta differenziate**. Il tema di **una legge quadro per le ricostruzioni**, già affrontato nella scorsa legislatura attraverso la proposta di una legge delega, deve essere ripreso quanto prima. Auspichiamo che l’annuncio – fatto recentemente dal Ministro per la protezione civile e per le politiche del mare – circa un prossimo Disegno di legge in tal senso, abbia seguito quanto prima, attivando tutti i necessari processi partecipativi.

Rispetto al decreto in oggetto, che affronta la fase straordinaria di gestione del primo periodo, vogliamo evidenziare **alcuni punti critici che rendono le misure previste insufficienti ad affrontare l'emergenza** e che, a nostro giudizio, richiedono **interventi di modifica e di integrazione nel percorso di conversione parlamentare**, anche in funzione della fase di ricostruzione e rilancio.

Sottolineiamo alcuni punti.

L'esigenza prioritaria è quella di **superare i ritardi, innanzitutto sulla nomina del Commissario Straordinario**, che è necessario per coordinare gli interventi volti al superamento dello stato di emergenza, garantire i risarcimenti dei danni e aprire il cantiere della ricostruzione.

Una **ricostruzione** che, a nostro giudizio, non potrà riguardare solo gli aspetti fisici e si dovrà basare sui principi di **sostenibilità economica, sociale ed ambientale, della rigenerazione urbana**, della circolarità dei cicli di materia e dei flussi di energia, salvaguardando l'identità dei luoghi e ri-costruendo abitazioni e reti per contrastare abbandoni e spopolamenti.

Deve, inoltre, prevedere – anche attraverso l'adozione di protocolli per la legalità e la qualità del lavoro – misure di prevenzione per **contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata** e per **garantire i diritti e la sicurezza dei lavoratori** che opereranno per la ricostruzione.

**Il Commissario per la ricostruzione deve essere individuato in continuità con la gestione dell'emergenza, costruendo una gestione commissariale collegiale attraverso una cabina di regia che coinvolga i soggetti firmatari del Patto per il Lavoro e per il Clima**, tavolo dove siedono tutti gli enti locali e le rappresentanze sociali ed economiche della Regione.

**Un modello positivo** che, dopo il terremoto del 2012, ha già dimostrato la sua validità ed efficacia.

**Nell'immediato** riteniamo necessari alcuni interventi finalizzati:

- **a rafforzare i sostegni alla popolazione** attraverso la **sospensione**, oltre il mese di settembre, delle **bollette di acqua, luce e gas**; la loro **rateizzazione** – compresi i versamenti e i pagamenti sospesi – al fine di evitare che famiglie e imprese si trovino, al termine del periodo previsto, a pagare importi insostenibili; l'inserimento anche dei **domiciliati non residenti**, che rappresentano una platea rilevante di lavoratori e pensionati; **la sospensione dell'esecuzione degli sfratti**;
- **a garantire forme di liquidità immediata per famiglie e imprese**, attraverso **prestiti ponte in attesa dei risarcimenti**, con garanzia pubblica, azzeramento del tasso di interesse e ammortamento in tempi congrui;
- **ad ampliare gli interventi di tutela del lavoro**: in particolare dando **copertura ai lavoratori che ad oggi sono esclusi dagli ammortizzatori sociali emergenziali** (lavoratori autonomi, occasionali, stagionali, collaboratori sportivi, lavoratori dello spettacolo, etc..), **augmentando la copertura già prevista da 15 a 90 giornate per tutti**, rendendo **obbligatorio il diritto di informazione alle Organizzazioni sindacali** sull'utilizzo, da parte delle imprese, dell'ammortizzatore sociale emergenziale.

Servono, inoltre, **velocità, tempestività e risorse straordinarie per la messa in sicurezza, il ripristino e la manutenzione del territorio** (in primis quello collinare e appenninico) **e delle infrastrutture pubbliche** danneggiate o a rischio (strade, ferrovie, ponti, ecc..).

Infine, riteniamo indispensabile e urgente attivare **un confronto strutturato tra Governo, istituzioni locali e parti sociali** anche per giungere ad un **secondo decreto** necessario ad affrontare – oltre la fase di emergenza – il processo di ricostruzione, e a garantire inderogabilmente il **risarcimento al 100% dei danni**.

**Questione cruciale** è, ovviamente, quella delle **risorse**: una prima stima porta ad un valore di circa 8,8 miliardi di euro. **Le coperture finanziarie** – di conseguenza – dovranno essere **umentate e adeguate** alla realizzazione delle misure necessarie. Così come anche le risorse umane dovranno essere rafforzate.

## I PUNTI PRIORITARI

**RISORSE**: una prima stima porta ad un valore di circa 8,8 miliardi di euro, suddivisi tra danni pubblici, privati, imprese ed agricoltura. Peraltro, per i danni pubblici (fiumi, strade, edifici) le stime per il ripristino del danno sono state fatte relativamente agli standard pre-evento, senza considerare gli interventi di miglioramento che un nuovo quadro della pianificazione potrebbe definire; per le imprese, non sono comprese le spese per la ricostituzione delle scorte e il mancato reddito. **Le coperture finanziarie, di conseguenza, dovranno essere aumentate e adeguate** alla realizzazione delle misure necessarie contenute nel Decreto.

**PERSONALE**: anche le risorse umane dovranno essere rafforzate. Sono state stimate come necessarie, nella vigenza dello stato di emergenza, almeno **150 unità tra progettisti, direttori dei lavori, funzionari amministrativi e funzionari tecnici** per realizzare gli interventi urgenti volti al ripristino delle opere idrauliche, della mobilità e dei servizi essenziali. A queste dovranno aggiungersi ulteriori unità, ancora da definire, per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, per le prime misure relative all'Ordinanza 999 del 31 maggio 2023 di sostegno in favore dei nuclei familiari colpiti, per la gestione dei bandi per contributi ai privati, imprese e agricoltura.

**GOVERNANCE**: il **Commissario per la ricostruzione** deve essere individuato in continuità con la gestione dell'emergenza, costruendo una **gestione commissariale collegiale** che preveda, come cabina di regia, il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali, sociali ed economici della Regione firmatari del *Patto per il Lavoro e per il Clima*.

**RICOSTRUZIONE**: la ricostruzione non riguarda solo gli aspetti fisici, ma deve essere economicamente, ambientalmente e socialmente sostenibile, **in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti nel Patto per il Lavoro e per il Clima**. Prioritaria è la definizione di un **Protocollo per la legalità e la qualità del lavoro**, per il contrasto delle infiltrazioni mafiose e a tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori che opereranno per la ricostruzione.

**INFRASTRUTTURE**: bisogna prevedere lo **stanziamento delle prime risorse per interventi strutturali di ripristino e la manutenzione straordinaria del territorio e delle infrastrutture pubbliche** (ponti, strade, ferrovie, ecc.), fondamentali il territorio. Attenzione particolare deve essere data anche alla manutenzione delle infrastrutture che sembrano meno danneggiate ma che possono essere state fortemente indebolite e devono essere rigorosamente verificate per evitare crolli e rotture successive.

**LAVORO**: alla luce del D.L. 61/2023 nonché delle Circolari INPS n.53 e 54 diviene necessario introdurre importanti modifiche al Decreto al fine di **garantire risposte ai lavoratori esclusi dagli ammortizzatori sociali emergenziali** messi in campo con l'art. 7 e 8 dello stesso Decreto.

Più in generale sul tema lavoro si rappresentano le seguenti criticità.

Rendere **obbligatorio il diritto di informazione alle Organizzazioni Sindacali sull'utilizzo da parte delle imprese dell'ammortizzatore sociale emergenziale**. L'informativa non può essere una facoltà del datore di lavoro.

Per i lavoratori impossibilitati a recarsi sul luogo di lavoro posto al di fuori dei Comuni di cui all'Allegato 1 del Decreto è necessario **portare la copertura dell'ammortizzatore unico emergenziale a 90**

**giornate.** Le attuali previste 15 sono assolutamente insufficienti in particolare per chi ha subito 2 alluvioni e risultano per la gran parte dei casi già esaurite.

E' altresì necessario dare la **possibilità di prorogare i tempi determinati in scadenza, per tenerli agganciati al posto di lavoro e permettere loro di usufruire dell'ammortizzatore sociale;** allo stesso modo vanno **prorogate di 2 mesi le NASPI e Dis-Coll** che entrano in scadenza tra il 1/5/23 e il 30/6/23.

**Lavoratori agricoli e stagionali in genere: garantire la copertura contributiva e l'accesso alla NASPI e alla disoccupazione agricola** a tutti i lavoratori che hanno lavorato nel 2022.

Prevedere **per i lavoratori stagionali non ancora assunti al 1/5/23, o che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1° aprile – 30 giugno 2023,** vedi per il turismo, terme, parchi divertimento, industria alimentare, **l'accesso all'ammortizzatore unico** con le stesse modalità dei lavoratori agricoli.

Dalle previsioni del Decreto e della circolare 54 dell'INPS risultano esclusi tutti i **lavoratori autonomi occasionali e i collaboratori sportivi. Occorre garantire** anche a loro come per gli altri lavoratori autonomi **le medesime indennità.** Lo stesso deve valere per i lavoratori "domestici".

Ai **lavoratori con contratto intermittente** deve essere garantita l'effettiva esigibilità dell'ammortizzatore unico, in deroga alle condizioni normalmente previste per l'accesso agli ammortizzatori ordinari.

#### **SOSPENSIONE PAGAMENTI/PROCEDIMENTI E SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI:**

- prevedere la **rateizzazione sia delle bollette che dei versamenti e pagamenti sospesi** per evitare che famiglie e imprese si trovino al termine della sospensione a pagare importi insostenibili;
- prevedere, con adeguate coperture, misure volte a garantire **l'esonero totale delle bollette per i soggetti più colpiti dall'alluvione e agevolazioni tariffarie per i Comuni alluvionati:**
- includere i **domiciliati non residenti**, che rappresentano una platea significativa di lavoratori e pensionati, nella sospensione dei versamenti e pagamenti (attualmente sono previsti i nuclei familiari residenti e le imprese aventi sede legale o operativa nei Comuni di cui all'Allegato);
- prevedere la **sospensione dell'esecuzione degli sfratti** e procedere al rifinanziamento del fondo affitti e per la morosità incolpevole, come misura nazionale più generale, di sostegno per il pagamento degli affitti.

#### **UNIVERSITÀ:**

- prevedere l'esonero dal pagamento delle tasse universitarie **per l'anno accademico 2023/2024** (nel DL è previsto l'esonero per il 2022/2023, ma sono tasse già pagate).

In un quadro più generale, si segnalano inoltre le seguenti criticità:

#### **CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS):**

- è necessario modificare la Direttiva per la concessione del CAS estendendo la platea dei beneficiari ai domiciliati non residenti;
- occorre definire con chiarezza che il CAS spetta ai nuclei familiari sgomberati/evacuati **fino al pieno ripristino di tutte le condizioni di agibilità necessarie**, compreso il ripristino del mobilio (per il quale, in caso di allagamento importante, ci vogliono mesi per far asciugare i muri ed evitare nuove infiltrazioni e muffe);

- serve la **proroga della scadenza per la presentazione delle domande**, che oggi è fissata al 30 giugno. Ci sono ancora Comuni con i locali inagibili, ed è quindi indispensabile garantire il tempo necessario al corretto e puntuale lavoro di gestione delle domande per non rischiare che, nella fretta e senza strutture, si possano commettere errori.

#### **CONTRIBUTO IMMEDIATO SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE:**

- per gli appartamenti affittati occorre prevedere la **possibilità di fare domanda per i contributi sia ai proprietari che agli inquilini** per i rispettivi danni (es: impianti del proprietario e mobili dell'inquilino);
- è inoltre necessario introdurre la **possibilità di utilizzare il contributo per intervenire immediatamente sulle pertinenze** (garage, box, cantine) anche a chi non ha avuto danni all'abitazione. Se non si interviene subito, infatti, si rischiano danni permanenti agli edifici.
- bisogna garantire il **rimborso delle perizie** e mettere in atto strumenti straordinari per rispondere alla grande esigenza di tecnici nei territori alluvionati.

Roma, 19 giugno 2023



## PROPOSTE DI EMENDAMENTO

### LAVORO

#### (Emendamenti artt. 7 e 8 D.L. 61/23)

- **Lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro**

All'art. 7 c. 4, le parole "di quindici giornate" sono sostituite da:

"di novanta giornate"

**Motivazione:**

La copertura di 15 giornate riconosciuta ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro (art. 7 c. 4) è assolutamente insufficiente. In particolare, per i lavoratori colpiti dalla prima alluvione dell'1-4 maggio, tali giornate si sono di fatto concluse addirittura prima degli eventi accaduti a partire dal 16 maggio. È quindi necessario portare tale copertura a 90 giornate.

- **Diritto di informazione alle OOSS**

All'art. 7 c. 6, dopo le parole "di consultazione sindacale" aggiungere:

“, fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dall'art. 14 D. Lgs. 148/2015,”

**Motivazione:**

L'art. 7 c. 6 dispensa i datori di lavoro dal rispetto degli obblighi di consultazione sindacale previsti dal D. Lgs. 148/2015, ma non dagli obblighi di informazione previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 148/2015. La Circolare INPS n. 53/23 definisce l'informazione sindacale una "facoltà" del datore di lavoro. Occorre quindi un emendamento che definisca che permangono gli obblighi informativi in capo ai datori di lavoro.

- **Proroga contratti a tempo determinato in scadenza e proroga NASPI/DIS-COLL**

Dopo l'art. 8 aggiungere:

"Art. 8-bis

1. Per i lavoratori a tempo determinato, compresi i lavoratori somministrati a tempo determinato, impiegati presso imprese che richiedono l'accesso all'integrazione al reddito di cui all'art. 7, il datore di lavoro può procedere, per il medesimo periodo di utilizzo dell'ammortizzatore sociale, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza, anche a scopo di somministrazione.

2. In favore dei lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni di cui all'Allegato 1, le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel

periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 30 giugno 2023, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario dell'integrazione al reddito di cui all'art. 7 e delle indennità di cui all'art. 8. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria."

**Motivazione:**

Come avvenuto nella fase pandemica, occorre di dare la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato in scadenza durante la fruizione dell'ammortizzatore sociale, in modo da consentire di tenere agganciati i lavoratori in questa condizione tanto all'integrazione al reddito quanto al posto di lavoro.

Allo stesso modo vanno garantite le prorogare delle prestazioni NASPI e DIS-COLL in scadenza per dare una copertura di reddito a fasce della popolazione già particolarmente in difficoltà.

- **Lavoratori stagionali senza contratto attivo**

All'art. 7 c. 5, secondo periodo, dopo le parole "restanti lavoratori agricoli", aggiungere:

"e ai lavoratori stagionali che alla data dell'evento emergenziale non hanno un rapporto di lavoro attivo, o abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2023 senza aver maturato i requisiti di accesso alla Naspi, quali lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari; Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori della ristorazione commerciale e collettiva".

**Motivazione:**

I lavoratori stagionali che avrebbero dovuto cominciare a lavorare a partire dal mese di maggio e seguenti e che, a causa degli eventi emergenziali, non hanno potuto iniziare a lavorare, vedi turismo, in particolare interno e appenninico e filiere collegate al turismo, stagionali dell'industria alimentare non ricompresi dal comma 5, stabilimenti termali, parchi tematici e divertimento, ecc., risultano sprovvisti di qualsiasi sostegno al reddito. È necessario dare loro copertura attraverso l'integrazione al reddito, applicando anche quanto previsto dal diritto di precedenza (art. 24 D. Lgs. 81/2015).

- **Copertura contributiva per agricoli e stagionali**

All'art. 7 c. 5 dopo le parole "di disoccupazione agricola" aggiungere:

"Ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici annuali dei lavoratori agricoli nel 2022 per almeno un giorno e ai lavoratori che hanno avuto uno o più contratti di lavoro stagionale nell'anno 2022, per l'anno 2023 viene riconosciuto a fini contributivi e assistenziali e per l'eventuale accesso al requisito della disoccupazione, anche agricola, il trascinarsi delle giornate lavorate nel 2022, se di miglior favore, indipendentemente dall'avvenuta iscrizione nei suddetti elenchi per l'anno 2023."

**Motivazione:**

E' necessario garantire il trascinarsi dei contributi, indipendentemente dalle giornate lavorate nel 2023, ai fini dell'accesso alla NASPI e alla disoccupazione agricola.

- **Indennità per lavoratori autonomi occasionali, lavoratori domestici.**

a) all'art. 8, primo periodo, dopo le parole "dei lavoratori autonomi" aggiungere:

" , anche titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 codice civile, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente,"

b) all'art. 8, primo periodo, dopo le parole "di previdenza e assistenza" aggiungere:

"nonché in favore dei lavoratori titolari di contratti autonomi occasionali non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e assistenza, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente,"

c) all'art. 8, aggiungere:

2-bis L'indennità di cui al comma 1 è erogata ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 1/5/23, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che abbiano dovuto sospendere l'attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali."

#### **Motivazione:**

Sulla base del D.L. 61/23 e delle Circolari INPS 53 e 54 risultano esclusi sia dall'ammortizzatore unico che dalle indennità una tantum i lavoratori autonomi occasionali e i lavoratori domestici.

In particolare, rispetto ai lavoratori autonomi occasionali, è necessario fornire sostegno anche ai lavoratori che, percependo meno di 5 mila euro annui, non sono tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata INPS (es: moltissimi riders) e che hanno subito un danno estremamente rilevante che spesso si va ad aggiungere ad una condizione di precarietà precedente.

Rispetto ai lavoratori domestici, per i quali non si può intervenire attraverso l'ammortizzatore unico, occorre dare sostegno attraverso l'indennità una tantum con la stessa procedura prevista per i lavoratori autonomi.

- **Indennità per lavoratori collaboratori sportivi**

a) all'art. 8, aggiungere:

"2-ter: L'indennità di cui al comma 1 è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a. in favore dei lavoratori che al 1/5/23 sono residenti, domiciliati ovvero operano in uno dei Comuni di cui all'Allegato 1, impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza causata dagli eventi alluvionali, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

#### **Motivazione:**

Risulta del tutto inspiegabile l'esclusione dagli interventi di sostegno i lavoratori collaboratori sportivi. Per tramite della società Sport e Salute s.p.a., così come avvenuto nella fase pandemica, è necessario garantire anche a questi lavoratori il giusto indennizzo.

- **Lavoratori con contratto intermittente**

All'art. 7 c. 5, dopo l'ultimo periodo aggiungere:

"Per i lavoratori con contratto intermittente, è garantita l'integrazione salariale, nel limite massimo di 90 giornate, in deroga alle normative vigenti, indipendentemente dal fatto che la causa di



riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si sia verificata prima che il lavoratore venga chiamato o risponda ad una chiamata e dal numero di giornate lavorate negli ultimi 12 mesi. Il datore di lavoro comunica ad INPS il numero di giornate per le quali, in assenza dell'evento emergenziale, il lavoratore con contratto intermittente avrebbe prestato il proprio servizio.

**Motivazione:**

Le esperienze passate, a partire dagli ammortizzatori Covid, hanno dimostrato che è insufficiente quanto attualmente previsto dalla normativa e dalle Circolari INPS per l'accesso agli ammortizzatori sociali per i lavoratori con contratto intermittente. Durante l'emergenza Covid, ai lavoratori intermittenti prima si era data la possibilità di accedere alla CIG, ma successivamente – verificata l'inconsistenza delle prestazioni loro riconosciute – venne deciso di consentire l'accesso alle indennità una tantum. Di fronte a questa nuova emergenza, è necessario prevedere immediatamente una modalità di accesso che consenta a tali lavoratori una copertura retributiva adeguata.

- **Lavoratori dello spettacolo**

all'art. 8, aggiungere;

2-quater: ai lavoratori dello spettacolo, coinvolti a vario titolo, costretti all'inattività per il periodo tra il 1° maggio 2023 e il 30 giugno 2023, in deroga all'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 in considerazione che tali eventi sono considerati per cessazione involontaria del rapporto di lavoro, la prevista indennità ALAS spettacolo 2023, viene anticipata e disposta in pagamento con le modalità previste dal comma 9 dell'art. 7 dello stesso decreto.

**Motivazione:**

I lavoratori dello spettacolo, ovvero, coloro che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (articolo 66, commi da 7 a 16, decreto-legge 73/2021), che in ragione delle richiamate attività sono risultati impossibilitati a svolgerle in ragione degli eventi alluvionali, non ricompresi tra i lavoratori che possono godere degli opportuni sostegni al reddito così come normato dall'art. 8 del D.L. 61/23, è necessario agire in deroga a quanto previsto in materia di ALAS, "indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo", al fine di fornire loro la giusta copertura.

## **SOSPENSIONE PAGAMENTI/PROCEDIMENTI E SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI**

### **Emendamenti art. 1 c. 12 (Sospensione Bollette)**

- **Rateizzazione bollette**

All'art. 1 c. 12 dopo il primo periodo inserire:

“Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predisporrà diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1/7/2024 e dal 1/1/2025. I piani di rateizzazione non prevederanno la corresponsione di interessi.

### **Motivazione:**

Come definito da ARERA nella delibera 216/2023/R/com, ARERA rimandava al Governo di stabilire le “l’eventuale introduzione di specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti”. All’art. 1 c. 12 del Decreto non c’è specifica indicazione ad ARERA di prevedere piani di rateizzazione che invece sono assolutamente necessari per evitare che famiglie e imprese si trovino al termine della sospensione importi assolutamente insostenibili da pagare. Con il prossimo Decreto Legge andranno poi previste, con adeguate coperture, misure volte a garantire l’esonero totale dal pagamento delle bollette per i soggetti più colpiti dall’alluvione e agevolazioni tariffarie per i Comuni alluvionati.

### **Emendamenti art. 1 (Sospensione versamenti)**

- **Sospensione versamenti anche per domiciliati**

All’art. 1 c. 1 dopo le parole “la residenza” aggiungere:

“, il domicilio”

### **Motivazione:**

L’art. 1 c. 1 prevede che i soggetti destinatari della sospensione dei versamenti siano i nuclei familiari residenti e le imprese aventi sede legale o operativa nei Comuni di cui all’Allegato 1. Sono esclusi i domiciliati non residenti, che invece rappresentano una platea importante di lavoratori e pensionati.

- **Rateizzazione versamenti sospesi**

All’art. 1 c. 7, primo periodo, dopo le parole “20 novembre 2023” aggiungere: “, ovvero mediante congrui piani di rateizzazione degli importi sospesi”

### **Motivazione:**

Analogamente a quanto indicato relativamente alla sospensione delle bollette, è necessario prevedere la rateizzazione dei versamenti sospesi.

## **POLITICHE ABITATIVE**

### **Emendamenti art. 4 – Nuovo art. 20 bis**

- **Sospensione sfratti**

All’art. 4, dopo il comma 6 aggiungere:

“6-bis. Nei Comuni di cui all’Allegato 1, fino al 31 agosto 2023, è sospesa l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.”

### **Motivazione:**

Riteniamo opportuno che nel Decreto sia specificatamente prevista la sospensione dell’esecuzione degli sfratti.

- **Rifinanziamento Fondo affitto e Fondo morosità incolpevole**

Dopo l'art. 20, aggiungere:

“Art. 20-bis.

1. Per l'annualità 2023, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro.

2. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 30 12 agosto 2020 dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

#### **Motivazione:**

Alla luce dell'emergenza in corso, è necessario procedere al rifinanziamento del fondo nazionale affitto e del fondo per la morosità incolpevole come misure di garanzia per famiglie e imprese titolari di contratti di locazione per il necessario sostegno per il pagamento degli affitti.

## **UNIVERSITÀ E ISTRUZIONE**

### **Emendamenti art. 6 (Università e alta formazione)**

- **Esonero tasse universitarie 2023/2024**

All'art. 6 c. 2, le parole “per l'anno accademico 2022/2023” sono sostituite da:

“per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024”.

#### **Motivazione:**

In molti Atenei le tasse universitarie dell'a.a. 2022/2023 sono già state pagate. Le tasse su cui sarebbe necessario l'intervento di esonero, come già deliberato da Unibo, sono le tasse relative all'a.a. 2023/2024.

- **Misure a sostegno dell'istruzione**

All'art. 5 comma 1 aggiungere, dopo “strutture temporanee”:

“ retribuire personale interno e/o esterno per l'effettuazione dei servizi previsti.”

#### **Motivazione:**

Occorre concedere alle scuole la massima flessibilità nell'impiego dei fondi stanziati evitando di delimitare con paletti onerosi, salvo quelli legati alla sicurezza e legalità, le attività da mettere in campo. Un uso più flessibile dei fondi consente alle scuole di poter effettuare i servizi e i lavori funzionali al ripristino delle condizioni per garantire la ripresa delle attività didattiche si rende necessaria la possibilità di riconoscere e retribuire eventuali prestazioni di lavoro al personale interno e/o esterno alle istituzioni scolastiche.

Al comma 2 dell'art. 5 sostituire "31 agosto 2023" con "31 dicembre 2023":

**Motivazione:**

Non è realistico per le scuole situate nelle zone alluvionate fissare una scadenza ravvicinata come è il 31 agosto entro cui esaurire ogni attività finanziaria sia essa di carattere didattico sia essa di carattere amministrativo. La data del 31 agosto (che corrisponde con il termine dell'anno scolastico) indicata nel decreto quale termine per l'acquisizione dei beni e servizi non è funzionale alle esigenze gestionali, amministrative e contabili delle istituzioni scolastiche i cui bilanci sono regolati in base all'anno solare. I tempi della scuola che costantemente vengono tarati su quelli del bilancio, proprio in questo caso, inopinatamente, vengono definiti su quelli dell'anno scolastico. Le scuole debbono essere messe nelle condizioni di poter contare su questa provvista finanziaria in funzione della ripartenza dell'attività didattiche e amministrative del prossimo anno scolastico. Pertanto si rende necessario sostituire la data del 31 agosto con quella del 31 dicembre.

Roma, 23 giugno 2023